

Norme del diritto Sloveno riguardanti le attivita' dei maestri di sci e delle scuole di sci e possibilita' d'insegnamento dello sci per il maestro di sci straniero.

1. Maestro di sci - in generale

1.1. Il maestro di sci

Secondo le leggi slovene riguardanti l'organizzazione e le attivita' sportive, cioe' la Legge per la sicurezza su aree sciabili protette (Gazz. Uff. RS - testo unico del 10. gennaio 2006, N.3/2006 – in seguito legge dello sci) il maestro e l'allenatore di sci hanno lo *status di* operatore professionale nello sport, come lo prevede la Legge dello sport (Gazz.uff. RS – del 20.marzo 1998, N. 22/1998). Questa e' anche la ragione, per cui secondo l'articolo 4 della legge dello sci il maestro e l'allenatore di sci (in seguito maestro) sono definiti: »...l'operatore professionale nello sport e' la persona che, secondo le norme della Legge dello sport, possiede la qualifica e l'abilitazione professionale con licenza per l'insegnamento dello sci ...« .

Gli articoli 26 – 33 della legge dello sport definiscono operatore professionale sportivo chi svolge l'attivita' d'istruzione e di educazione oppure attivita' organizzative professionali. Pero', la persona che insegna lo sport e svolge nello sport un lavoro educativo, con un rapporto di lavoro regolare, deve avere un'istruzione universitaria dello sport (per esempio insegnanti nelle scuole pubbliche). Anche se svolge queste attivita' come privato deve avere le qualifiche d'istruzione richieste dalla gia' citata legge.

La relativa istruzione, ossia le capacita' professionali dell' operatore professionale nello sport, viene stabilita dal Consiglio Professionale*, dopo aver ricevuto il parere del Comitato olimpico della Slovenia (in seguito COS), della facolta' dello sport e, per esempio, per il maestro di sci, dell' Associazione slovena dello sci (Smučarska zveza Slovenije).

Con cio' le qualifiche ed l' abilitazione professionale del maestro di sci e' stabilita dalla Legge dello sport e dalla legge dello sci e dallo statuto dell' Associazione maestri ed allenatori di sci della Slovenia (Ski Instructors Association of Slovenia) in seguito associazione maestri. Dal punto di vista organizzativo e disciplinare anche dei gia' nominati statuti e dei regolamenti e statuti delle associazioni locali ed infine del Codice di deontologia professionale del maestro ed allenatore di sci. Percio' il maestro di sci, come operatore professionale sportivo deve avere il relativo grado d'istruzione (universitario soltanto nei casi previsti della Legge dello sport) e quello dello sci acquisito in corsi per maestri di sci. Dopo aver superato l'esame professionale di relativo livello, gli viene rilasciato il diploma di maestro di sci e del suo grado. Questo si acquisisce gradualmente passando dal primo al terzo grado e, come gia' detto, dopo aver superato un corso per maestri di sci e la richiesta pratica dell'esame professionale per il grado in questione.

Eccezione fanno gli atleti che nella stagione precedente raggiunsero meno di 40 punti FIS, avendo la facolta', dopo aver superato l' esame, di acquisire il titolo di maestri di sci ricevendo il relativo diploma di terzo grado.

Per l'espletamento delle sue attivita' di maestro di sci deve avere valida, ossia rinnovare per ogni singola stagione invernale, la relativa licenza. Secondo la legge dello sport le norme per il rilascio della licenza vengono definite dal COS su proposta della Associazione slovena dello Sci. Per ottenere la licenza, per esser aggiornato nelle nuove tecniche ed altre novita' nel mondo dello sci prima dell'inizio della stagione invernale, il maestro di sci ha l'obbligo a partecipare ai corsi di perfezionamento-aggiornamento professionale organizzato dalla gia' menzionata Associazione maestri e allenatori di sci della Slovenia. Doveroso e' anche partecipare ad altre manifestazioni allo scopo di completare, aggiornare, le proprie qualifiche ed ambizioni professionali (dimostrazioni di tecniche dello sci, competizioni per maestri ecc.) Il maestro puo' concorrere per ottenere la licenza della Federazione Internazionale di Istruttori di Sci (FIIS - IUS - IFSI), oppure ISIA (International Ski instructor Association). Senza la licenza annuale il maestro non ha il diritto di svolgere le sue attivita'. La legge dello sci prevede sanzioni per la persona che insegna senza le qualifiche personali e la licenza FIIS ossia ISIA.

Il maestro di ha il dovere di svolgere l' insegnamento dello sci con principi pedagogici in base al programma e metodologia prevista dall' Associazione Maestri e Allenatori dello Sci di Slovenia.

* Il Consiglio professionale dello sport viene istituito dal Governo della R Slovenia. E' competente per tutte le decisioni professionali nello sport. Ha 16 membri nominati dal Governo tra i professionisti dello sport. Il consiglio puo' nominare commissioni, gruppi di esperti ed altri gruppi di lavoro (art. 13 – 16 Legge dello sport).

1.2 .Organizzazione professionale dei maestri di sci

L' Associazione Maestri ed Allenatori di Sci della Slovenia e' l' organizzazione e l'organo centrale dei maestri e allenatori di sci in Slovenia nel quale sono riunite tutte le organizzazioni locali e scuole di sci, come associazioni autonome inquadrata nell'Associazione Slovenia dello Sci . L' Associazione maestri conta 3200 membri che operano come insegnanti individuali, in associazioni sportive, in agenzie turistiche, scuole professionali di sci, sci – club, come organizzatori di manifestazioni sportive, ecc.

L' Associazione Maestri ha il suo statuto con norme riguardanti i doveri e i diritti dei membri, norme statutarie ed organizzative, norme disciplinari e quelle relative alle competenze e relazioni con associazioni maestri locali e scuole di sci. Anche quest' ultime, organizzate come associazioni o societa' hanno i propri

regolamenti con norme organizzative, diritti e doveri dei soci, norme disciplinari, ecc, conformi allo statuto dell'organizzazione centrale. Socio dell' associazione locale maestri di sci puo' essere anche un maestro senza licenza FIIS oppure ISIA, pero' soltanto il maestro di sci con licenza valida puo' vantare degli sconti nell'acquisto di equipaggiamenti ed attrezzi da sci, sconti per i mezzi di risalita ed altro.

1. 3. Il maestro di sci Sloveno all' estero ossia il maestro di sci estero in Slovenia.

Al maestro di sci sloveno e' permesso l' insegnamento all' estero, oppure puo' insegnare ai suoi allievi provenienti dalla Slovenia all' estero secondo il codice deontologico sloveno se e' in possesso della licenza annuale FIIS ossia ISIA, se ha conoscenza della lingua dello stato – regione dove esercita l' insegnamento, avvisando comunque, prima di iniziare l' insegnamento, la locale scuola di sci e con previo permesso del gestore dell' area. E' tenuto a rispettare tutte le istruzioni tecniche, leggi e regolamenti di condotta vigenti del luogo, impedire comportamenti dannosi dei suoi allievi , abusi delle varie agevolazioni e sconti per le tessere sui mezzi di risalita.

Prendendo in considerazione il principio della CE del libero lavoro per i cittadini degli stati della comunita', l' insegnamento dello sci e concesso al maestro del stato membro, secondo il diritto di reciprocita', in ogni caso condizionato, come al maestro sloveno, dal permesso del gestore in base all' articolo 16 della legge dello sci. Parliamo di reciprocita' di fatto, non essendo questa prescritta dalla legge.

Anche l' art. 33 della legge dello sport concede ai professionisti esteri dello sport la facolta', per un tempo limitato, di svolgere dei programmi sportivi a condizione che ha la facolta' di esercitare le stesse attivita' nel proprio stato. Da questa norma si puo' dedurre che il maestro di sci di un paese straniero puo' per un tempo determinato (stagione sciistica), se ha nello stato di provenienza-domicilio la licenza per l' insegnamento dello sci, svolgere l'attivita' d'insegnamento dello sci in Slovenia, pero' a condizione che ha la licenza FIIS o ISIA per l' anno corrente .

Secondo la legge sullo sport non c'e' alcun impedimento per esercitare l' insegnamento come privato, pero' in base all' articolo 34 della gia' citata legge puo' svolgere questa attivita' a condizioni valide per il maestro sloveno, deve inoltre conoscere la lingua slovena. Un maestro di sci di un paese straniero puo' diventare membro delle associazioni locali maestri di sci a condizioni uguali come per il maestro sloveno.

Il maestro di sci straniero puo' quindi esercitare l'insegnamento dello sci per un tempo determinato nell'ambito di un'organizzazione turistica o sportiva, scuola di sci ed anche privatamente – per conto proprio, a condizione se possiede la licenza FIIS o ISIA e conosca la lingua slovena ed infine abbia il permesso del gestore dell' area ove espletare la sua attivita' .

2. Il maestro – diritto e responsabilita'

2. 1 . Norme del Codice Professionale dei Maestri ed Allenatori riguardanti la sicurezza sulle aree sciabili ossia sulle aree dove svolge l' attivita' di maestro.

La linea base della deontologia del maestro e' svolgere correttamente l'insegnamento e comportarsi nel massimo rispetto delle regole professionali e morali secondo il Codice di deontologia professionale del maestro ed allenatore di sci Sloveno in vigore dal 9 gennaio 2000.

L' articolo 8 del codice in linea generale obbliga i maestri, nello svolgere l' insegnamento, a rispettare le regole FIS, i regolamenti del gestore delle aree e le raccomandazioni delle persone responsabili della sicurezza sulle piste. Al primo posto c'e' sempre l' esempio personale del maestro di sci. Il maestro e' essenzialmente tenuto a rispettare le norme degli accordi tra i gestori delle aree e l' Associazione Slovena di Sci ossia l' Associazione Maestri di Sci .

Il maestro ha il dovere di avvertire il gestore in caso di pericoli oppure mancata manutenzione delle piste, carenza e non adeguatezza dei mezzi di protezione, segnalazioni, ecc. Su richiesta del personale degli impianti, dei controllori (pisteurs) delle piste oppure del soccorso alpino ha il dovere di essere di aiuto. Ha pure il dovere di richiamare gli utenti delle piste al rispetto delle regole di sicurezza ed all'autoprotezione.

L' articolo 9 del codice obbliga il maestro che, in caso d'incidente in pista, in quanto il luogo non sia stato protetto, a provvedere immediatamente in tal senso, soccorrere l'infortunato, avvertire il soccorso alpino, il controllore delle piste e le persone competenti, anche prendere informazioni e indicazioni sui fatti e sulle persone coinvolte. In quanto il maestro fosse stato testimone dell'incidente deve aspettare il soccorso alpino sul luogo con le persone responsabili per l'accertamento dei dati riguardanti l'incidente. A loro richiesta ha il dovere di identificarsi.

Conforme agli articoli 14 – 20 il maestro di sci organizzatore di corsi oppure come gruppo insegnanti per gruppi di sciatori e' responsabile della scelta degli insegnanti . E' responsabile anche per la scelta degli allievi in gruppi secondo le loro capacita' . Durante l' insegnamento deve sempre prendere in considerazione lo stato del tempo e le condizioni delle piste.

In quanto organizzatore di allenamento oppure gare (art.21) deve ottenere il permesso dal gestore dell' area sciabile. In questo caso ha il dovere di proteggere la pista ossia il tracciato che dev'essere adeguato alle capacita' degli sciatori. Ha il dovere di evitare le zone pericolose della pista e alla fine dell'allenamento oppure della gara deve rimuovere dalla pista l'attrezzatura ed i mezzi di protezione. In caso che durante l'allenamento si

verificasse un pericolo oppure in caso di crescente pericolo per i partecipanti alla gara oppure per gli allievi, il maestro ha l'obbligo di interrompere la competizione ossia l'allenamento.

In generale (art. 22 – 27) il maestro ha l'obbligo non solo dell'insegnamento della tecnica dello sci, ma bensì anche delle regole di buon comportamento sulla neve, esplicitamente per i bambini e principianti.

La responsabilità per il bambino dura dall'affidamento al maestro fino alla riconsegna ai genitori oppure al curatore.

Prima d'iniziare l'insegnamento il maestro ha il dovere di istruire i suoi allievi sulle regole di buon comportamento sugli sci, richiedendo di rispettare tali sue istruzioni ed avvertimenti. Il maestro deve adattare il suo insegnamento alle capacità ed alla conoscenza dello sci dei suoi allievi. In quanto un allievo non potesse seguire l'insegnamento, lo deve trasferire in un altro gruppo oppure imporgli esercizi corrispondenti alle sue capacità. Durante l'insegnamento ha il dovere di rispettare le norme di sicurezza dello sci, in modo particolare le regole FIS. Deve sospendere l'insegnamento se le condizioni atmosferiche peggiorano e diminuiscono la sicurezza degli esercizi, oppure in caso di stanchezza degli allievi, ossia se diminuisce la loro capacità di concentrazione. Deve sospendere l'insegnamento anche in caso di infortunio di uno dei suoi allievi.

Il maestro deve assicurare un corretto comportamento dei suoi allievi, richiamare la loro attenzione sulle commesse irregolarità ed impedire comportamenti non sportivi e sleali tra loro.

2. 2. Norme del Diritto Sloveno riguardanti il maestro di sci

Le norme della legge dello sci riguardanti il maestro di sci riassumono in linea generale certe norme deontologiche prescritte già nel Codice professionale per maestri e allenatori di sci nelle relazioni maestro – gestore – controllore delle piste - allievo nell'area sciabile protetta.

Secondo quanto già detto, la legge dello sci definisce il maestro di sci quale operatore professionista dello sport e perciò la legge non parla del maestro di sci ma bensì di operatore sportivo. Così, per esempio, l'articolo 16 della legge dello sci ha il suo titolo » L' insegnamento organizzato dello sci« e stabilisce che l' insegnamento dello sci può essere espletato solamente da operatori professionisti dello sport. Per legge il maestro, se svolge l' insegnamento entro l'area sciabile protetta, deve avere il permesso del gestore dell'area ed ha il dovere, prima d' iniziare gli esercizi, di avvertirlo della presenza sua e degli allievi nell'area. Ha il dovere di istruirli sulle regole di sicurezza dello sci e del buon comportamento sui campi da sci.

In base alle norme della legge dello sci il maestro ha la facoltà, ai fini dell'insegnamento e sempre con il permesso del gestore, di disporre sulla pista i tracciati e le attrezzature. In ogni caso ha il dovere, causa altri utenti di piste, di segnalare la superficie con segnalazione d' avvertimento e rispettivi striscioni. In quanto il maestro, per verificare la conoscenza e le capacità degli allievi, si decidesse per una gara deve ottenerne il permesso dal gestore e prendere le misure di sicurezza lungo il tracciato e inoltre collocare segnalazioni e striscioni d' avvertimento.

A esercizi d' insegnamento oppure a gara finita il maestro ha il dovere di rimuovere dalla pista tutti gli attrezzi e le segnalazioni usati per la gara o l'insegnamento.

Il maestro ne risponde se, insegnando egli lo sci oppure provocando i suoi allievi irregolarità, trasgredissero le norme di legge dello sci. Nel caso di mancato rispetto dell' articolo 16 della legge dello sci, senza previo permesso o avvertimento del gestore dell'insegnamento ossia senza il permesso di disporre sulla pista le attrezzature per la scuola o i tracciati per le gare, a questi viene elevata l'ammenda in base all'articolo 35/ii da 200 a 600 €. Anche per il maestro sono in vigore gli stessi regolamenti valevoli per gli altri utenti della pista e in caso d'infrazione è sanzionato secondo l'articolo 35/I con multe da 40 a 300 €. Per colui che insegna lo sci nelle aree senza licenza è prevista in base all'art. 35/ii una multa da 200 a 600 €.

Bisogna anche accennare le disposizioni dell'art. 15 della legge dello sci riguardo le manifestazioni sulla neve nelle aree organizzate in maggior parte dai maestri ossia dalle scuole di sci. Queste provvedono al permesso del gestore per la disponibilità della pista a condizione che l' organizzatore provveda alla protezione del tracciato, alle segnalazioni ed agli avvertimenti della chiusura della pista ed altri provvedimenti di sicurezza per i partecipanti ed addetti alla gara (cronometraggio, giuria, giudici, allenatori) senonché per terzi, come spettatori, ecc.

A manifestazione finita l'organizzatore deve rimuovere dalla pista tutte le attrezzature usate nel corso della stessa. In quanto non rispettasse le disposizioni dell' art. 15 commette un'infrazione che viene sanzionata in base all' artt. 34/ i – IV della Lgge dello Sci da 410 a 4.100 €.

3.2. Prassi giudiziaria riguardante la responsabilità del maestro di sci.

Per comportamenti scorretti, per trasgressioni disciplinari, il maestro risponde alla competente Commissione Disciplinare dell'associazione locale maestri di sci, in procedimento di secondo grado alla rispettiva associazione slovena.

Per mancato rispetto della legge dello sci risponde, come già detto, per l'infrazione. Può essere sanzionato dal controllore della sicurezza sulle piste, in casi più gravi dal Tribunale Distrettuale (ex Pretura). Se l'infrazione causasse danno alla salute, alla vita oppure al patrimonio di considerevole valore e, se esistesse un nesso di causalità tra l'attività del maestro ed il danno, questi può rispondere per reato penale.

All' infuori del caso in relzione degli scolari periti nella valanga di Zelenica, oppure degli allievi dispersi nella nebbia di Caprun, non sono in conoscvienza di processi penali contro maestri di sci. Nella prassi forense civile si registrano casi civili nei quali furono coinvolti i maestri, espongono quindi alcune sentenze civili delle corti slovene di secondo e terzo grado. Bisogna sottolineare che la giustizia slovena considera ed accetta nella sua prassi le leggi ed i regolamenti sciistici, anche le varie regole FIS, in quanto non siano implementate nelle norme di Diritto sciistico, sempre in relazione con le norme del Codice delle Obbligazioni.

I tribunali per un miglior orientamento nelle varie regole FIS (fondo, snowboard, sci alpino, sci fuoripista) si servono delle interpretazioni professionali di esperti specialisti, nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia nel ramo dello sport – sci.

Do seguito qui a quattro sentenze, delle quali la prima del 1979 e' del tutto discutibile ed errata dal punto di vista del diritto.

La sentenza del 27. settembre 1979, Sp 74/79 del Tribunale del Lavoro Unito e' contraria all'odierna prassi forense slovena. E' passata in giudicato, pero' dimostra la non conoscenza dei giudici nel valutare le varie situazioni che sono differenti da incidente a incidente. Dunque, il maestro di sci insegnava su una pista di neve non battuta. A causa dei cumuli di neve il maestro cade e rimane vittima di un infortunio. Essendo in rapporto di lavoro con la scuola, richiede da questa il risarcimento. Il tribunale decise che al momento dell'incidente la pista era pericolosa percio' la scuola e' oggettivamente responsabile. Il Tribunale non prese in considerazione che fu proprio il maestro a scegliere una pista in cattive condizioni nevose ossia a far lezioni di sci su pista dissestata, mettendo in pericolo se stesso ed i suoi allievi. Anche il gestore responsabile per il mantenimento delle piste non venne coinvolto nella causa, dato che avrebbe dovuto rispondere almeno per un concorso di colpa.

Sentenza del Tribunale Superiore di Ljubljana del 15 marzo 2000, Il Cp 15/99: una delle scuole in occasione del giorno sportivo invernale ingaggio' un maestro di sci. Questi organizzò l'insegnamento su una pista per principianti, per certuni ragazzi troppo facile che, non sorvegliati a dovere, sciarono fuori pista. Uno di loro s'infortunò. I genitori richiesero un risarcimento danni dalla scuola. Il Tribunale di primo grado sentenziò che il 60% andasse a carico dell'infortunato, avendo questi disobbedito al maestro sciando fuori pista, il 40% a carico della scuola per inefficiente controllo degli allievi.

Sentenza della Corte Suprema della Slovenia del 14 dicembre 2000, Il Ips 300/2000: Anche in questo caso la scuola organizzò la giornata sportiva invernale. Gli allievi furono divisi secondo le loro capacità in vari gruppi. Il tempo era cattivo e la neve - fondo pista ghiacciato. Uno degli allievi cambiò direzione dello sci, incrociando gli sci della maestra. Questa subì un infortunio e richiese il risarcimento del danno alla scuola ed al gestore dell'area, essendo la scuola responsabile per l'organizzazione della giornata sportiva in cattive condizioni atmosferiche con un numero maggiorato di scolari sulle piste mentre il gestore dell'area per la cattiva manutenzione delle piste. Il tribunale di primo grado constatò che quel giorno la pista presentava un pericolo maggiore, per cui decise che entrambi i convenuti avessero diritto al risarcimento. Il Tribunale di secondo grado constatò il mancato nesso causale tra l'infortunio, la scarsa manutenzione delle piste e le cattive condizioni atmosferiche, essendo l'alluno l'unica causa dell'infortunio ed il responsabile, percio' respinse la richiesta di risarcimento. Anche il Tribunale Supremo nella sentenza già citata respinse nel processo di revisione (terzo grado), promossa dalla maestra – attore in causa, respinse la revisione con argomenti simili a quelli della corte di secondo grado.

Sentenza della Corte Suprema della Slovenia del 17 novembre 2005, Il Ips63/204: per la scuola in natura invernale la scuola inagaggio' un maestro di sci. Questi aveva nel suo gruppo anche allievi non del tutto fisicamente preparati. Così un' allieva, salendo su uno skilift, cadde e s'infortunò. La richiesta di risarcimento venne presentata alla scuola ed al gestore dell'impianto di risalita. La vertenza ebbe l'epilogo presso la Corte Suprema che decise essere il vero responsabile il maestro, permettendo che i principianti per risalire possano usare uno skilift veloce. Potrebbe evitare l' infortunio mettendosi d'accordo con il personale di servizio allo skilift per ridurre la velocità. Però in questo caso ne risponde la scuola, come datore di lavoro del maestro, anche per fatto una scelta sbagliata (culpa in eligendo) nel valutare la professionalità dello stesso che a sua volta trascurò le norme di sicurezza per i suoi allievi.

Bormio, novembre 2007

Tomaž Marušič

